

Publicato il 14/11/2019

N. 07431/2019 REG.PROV.CAU.
N. 08588/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8588 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 13 maggio 2019, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura «per

l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis , del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12» indetta con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale «concorsi ed esami» del 15 marzo 2019, recante la seguente motivazione «-OMISSIS- -OMISSIS-. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif. Tab 1 punto 15 del DM 30/06/03 n. 198»;

- dei provvedimenti recanti la valutazione psichica del ricorrente, nonché il giudizio di inidoneità finale espresso dalla Commissione medica del concorso, odiernamente non conosciuti da parte ricorrente;

- dell'art. 7 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 con il quale è stata bandita la procedura «per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis , del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nella parte in cui prevede che «i giudizi della Commissione di cui al comma 1 sono definitivi e comportano, in caso di inidoneità dell'interessato, l'esclusione dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia- direttore generale della Pubblica sicurezza»; -della direttiva tecnica per la regolamentazione degli accertamenti psico-fisici della procedura di assunzione, datata 7 maggio 2019, emanata dal dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale di sanità e resa nota mediante pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it nella pagina web riepilogativa del concorso de quo, nella parte in cui prevede che «Il giudizio della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dalla procedura di assunzione disposta con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza» (pag.10);

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale «concorsi ed esami» del 15 marzo 2019 con il quale è stata indetta la procedura «per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12»;
- della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non ancora adottata né pubblicata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

E con i motivi aggiunti proposti in data 14/10/2019:

- del decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti risultati idonei in esito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché l'elenco degli aspiranti da avviare al successivo corso di formazione, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna parte ricorrente;
- dell'allegato n. 1 al decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pubblicato sul sito www.poliziadistato.it in data 13 agosto 2019, contenente l'elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;
- dell'allegato n. 2 al decreto del 12 agosto 2019 adottato dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pubblicato sul sito www.poliziadistato.it in data 13 agosto 2019, contenente l'elenco aspiranti da avviare al corso di formazione nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO

- che, all'esito della disposta verifica, la Commissione Medica all'uopo costituita ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato, recante la diagnosi -OMISSIS-: "-OMISSIS-", esprimendo il giudizio conclusivo "insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità";

- che, in ragione degli esiti della verifica, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione di parte ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi e degli idonei, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

- di fissare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 3 novembre 2020;

CONSIDERATO

- che le spese di verifica, liquidate sulla base della nota della Commissione Sanitaria d'Appello c/o Aeeronautica Militare, versata in atti di causa unitamente al verbale di verifica, nell'importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota;

- che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione con conseguente ammissione di parte ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 3 novembre 2020.

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verifica, liquidate come da motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019
con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.